

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 18 DEL 10 MAGGIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FORFETTARIO**

L'Agenda delle Entrate ha pubblicato una circolare con i chiarimenti sul regime forfettario. Nella scheda le principali risposte fornite.

Pagina 5

■ **ECOBONUS ED ECOTASSA: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l'ecobonus per l'acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale e la detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Con la stessa ratio viene introdotta un'ecotassa, applicata a chi acquista nuovi veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km. Ecco come funzionano.

Pagina 10

■ **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: SI AVVICINA LA SCADENZA PER I CONTRIBUENTI CON VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 400.000 EURO.**

Il D.L. 119 del 2018 ha disposto l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020, con introduzione in via anticipata dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 Euro.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le spese di rappresentanza, deducibili nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità. Ecco come funzionano.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 25

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.05.2019 AL 24.05.2019**

Pagina 26

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Spese sanitarie 2019: nuovo Provvedimento

Le principali novità contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.115304 del 6 maggio 2019 sono le seguenti:

- ◆ aumento della platea degli obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che ora comprende anche le strutture sanitarie militari
- ◆ e slittamento di 8 giorni del termine per inviare i dati e per opporsi al loro utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Trasmissione telematica dei corrispettivi 2019

Con la Risoluzione 47/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° gennaio 2020:

- ◆ è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui;
- ◆ sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
- ◆ sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Causa ostativa regime forfettario: attenzione alla prevalenza

Nella Risposta all'interpello 134 del 6 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.

Fabbricati gruppo D: ecco i nuovi coefficienti IMU TASI

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 maggio 2019 concernente l'aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D. I coefficienti moltiplicatori consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI per il 2018 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Revisori legali: oltre 12.000 fuori dal registro. Ecco l'elenco

Publicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco degli oltre 12.500 revisori legali che sono stati cancellati dal Registro per il mancato versamento del contributo annuale. In particolare, il decreto MEF del 3 maggio 2019 ha reso noti i nomi di coloro che, dopo la sospensione dal Registro comunicata lo scorso anno con due provvedimenti del 9 gennaio 2018 e del 10 gennaio 2018, non avevano ugualmente regolarizzato la posizione contributiva.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha sottolineato l'esigenza di non gravare su chi assume la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria.

Concludiamo informando che con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono disponibili sulla "Piattaforma cessione crediti", sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (ecobonus) e per ridurre il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FORFETTARIO

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con i chiarimenti ormai inattesi sul regime forfettario. Seppure restano ancora zone d’ombra sul tema, è da apprezzare lo sforzo di fornire risposte e chiarimenti ai tanti dubbi che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio alla legge istitutiva del Regime forfettario avevano insinuato nella testa di consulenti e contribuenti.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FORFETTARIO	
IL SUPERAMENTO DELLA VECCHIA SOGLIA PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME	<p>Primo fra tutti i requisiti, da possedere per poter accedere e permanere nel regime forfettario, è quello di non aver percepito, nell’anno precedente, ricavi/compensi superiori a 65.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente abbia superato la vecchia soglia di accesso al regime al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla nuova soglia di 65.000 euro, lo stesso può rimanere nel regime forfettario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.</p> <p>Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento; perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.</p>
I DIRITTI D'AUTORE	<p>Si era posto il problema se i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore dovessero essere inclusi nel calcolo della soglia di 65.000 euro o meno.</p> <p>L’Agenzia in prima battuta specifica che “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali” devono essere considerati redditi di lavoro autonomo.</p>

Successivamente viene fatta un'ulteriore specificazione secondo la quale, data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro **solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta**. Se quindi un commercialista scrive approfondimenti e articoli per una rivista fiscale, i compensi percepiti per diritti d'autore dovranno essere ricompresi nell'ammontare dei 65.000 che delimita l'accesso al regime forfettario. Qualora invece un ingegnere si diletta a scrivere su un portale online, dietro pagamento di un corrispettivo per diritti d'autore, articoli sui viaggi e mete turistiche, tali compensi non dovranno essere considerati.

Non sono compatibili con il regime in esame, e rappresentano quindi cause di esclusione, i regimi speciali IVA e imposte sui redditi; si tratta in particolare delle attività:

Agricoltura e attività connesse e pesca
Vendita sali e tabacchi
Commercio dei fiammiferi
Editoria
Gestione di servizi di telefonia pubblica
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72
Agenzie di viaggi e turismo
Agriturismo
Vendite a domicilio
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione

**REGIMI SPECIALI
E REGIME
FORFETTARIO**

Innanzitutto viene chiarito che i **produttori agricoli** che rispettano i limiti previsti all'articolo 32 del TUIR, sono infatti **titolari di reddito fondiario** e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.

Successivamente viene sottolineato che nel caso in cui un contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfettario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime

	<p>forfetario. Ad esempio, l'attività di agriturismo può essere attratta al regime forfetario 2019 qualora il contribuente nel 2018 abbia optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.</p>
<p>LA QUESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI</p>	<p>La lettera d) del comma 57 art.1 L.190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni</p> <p>Per le società di persone, viene esplicitamente ribadito che per poter accedere al regime forfetario è necessario che la partecipazione venga dismessa entro il 31 Dicembre del periodo d'imposta precedente. A tal proposito viene infatti scritto che, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell'anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari o in aziende coniugali; discorso a parte vale per le s.r.l. che affronteremo a breve.</p> <p>Per quanto riguarda invece il possesso di quote in s.r.l., nella circolare 9/E/2019 viene chiarito che, in considerazione della pubblicazione della Legge di Bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018¹ e in ossequio a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente², qualora nel 2019 il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro il 31 dicembre 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.</p> <p>Ricordiamo però che affinché operi tale causa ostativa è necessaria anche la compresenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e ◆ dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività

¹ Serie generale n. 302

² previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000

	d'impresa, arti o professioni.
RAPPORTI DI LAVORO CON EX-DATORI	<p>Altra causa ostativa intende evitare l'apertura di nuove partite iva al solo fine di far spostare il reddito, dalla tassazione ordinaria a cui è sottoposto il reddito da lavoro dipendente, alla tassazione forfettaria più conveniente che avrebbe in questo caso il lavoro autonomo. Nel dettaglio, è fatto divieto di usufruire del regime forfettario a quei soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p> <p>La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta e se in quel momento ci si rendesse conto che il fatturato ottenuto per il lavoro prestato nei confronti dell'ex datore di lavoro sia maggiore di quanto fatturato nei confronti di altri soggetti, il contribuente uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.</p> <p>La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfettario.</p> <p>L'Agenzia ha inoltre specificato due casi in cui la prevalenza di ricavi e compensi percepiti da parte dell'ex datore di lavoro non rappresenta una causa ostativa all'assoggettamento al regime forfettario e sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i pensionati il cui pensionamento sia stato obbligatorio secondo i termini di legge ◆ i revisori e i sindaci di società data l'intrinseca natura dell'attività svolta. <p>Rientrano invece nella causa ostativa le altre categorie di percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come ad esempio amministratori, collaboratori ecc.</p>
CONTRIBUENTI INDECISI	<p>L'Agenzia ha dato spazio anche, nelle sue precisazioni, a quei soggetti che nello stato di indecisione diffuso fino al momento della pubblicazione della circolare 9/E, non hanno applicato il regime forfettario pur avendone i requisiti e, di conseguenza, abbiano applicato l'IVA con le modalità ordinarie.</p> <p>Per l'Agenzia tali soggetti possono emettere una nota di variazione per correggere i dati della fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.</p>

APPLICAZIONE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Come ormai noto, i forfettari non sono soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito percepito è soggetto all'imposta sostitutiva in esame. Tuttavia, qualora abbiano erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, l'agenzia finalmente ha chiarito che le stesse potranno:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ essere chieste a rimborso, con le modalità previste all'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973,◆ oppure in alternativa, potranno essere scomutate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.
---	---

ECOBONUS ED ECOTASSA: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI

La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l'ecobonus per l'acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale e la detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Con la stessa ratio viene introdotta un'ecotassa, applicata a chi acquista nuovi veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km.

ECOBONUS ED ECOTASSA: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI

ECOBONUS PER AUTOVEICOLI

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), commi da 1031 a 1038, ha introdotto un'agevolazione per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** un veicolo di **categoria M1** nuovo di fabbrica. Tale **incentivo, c.d. ecobonus**, consiste in un **contributo**, corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto **parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km)**.

L'agevolazione in commento prevede inoltre che:

- ◆ **il prezzo** dell'autoveicolo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia **inferiore a 50.000 euro** (IVA esclusa),
- ◆ **sia riconosciuto un contributo** (2.500 euro o 6.000 euro),
- ◆ deve contestualmente consegnato **un veicolo della medesima categoria** omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per la **rottamazione**.

Il contributo attribuito è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CO ₂ g/km	Ammontare contributo
0-20	6.000 euro
21-70	2.500 euro

Per veicoli di categoria M1 si intendono i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Il veicolo consegnato per la **rottamazione** deve essere **intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari** conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei già menzionati familiari.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, **il venditore ha l'obbligo di avviare il veicolo usato per la demolizione** e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, **pena il non riconoscimento del contributo.**

Con riferimento all'acquirente, invece, **il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto** e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le **imprese costruttrici** (o importatrici) del veicolo nuovo **rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.**

In assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria (omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4), **il contributo**, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, **scende secondo gli importi riepilogati nella tabella seguente.**

CO ₂ g/km	Ammontare contributo
0-20	4.000 euro
21-70	1.500 euro

ECOBONUS PER I VEICOLI A 2 RUOTE

A differenza dell'ecobonus previsto per gli autoveicoli e appena riassunto, l'agevolazione in commento è attribuita con uno sconto in percentuale sul prezzo di acquisto (30%) del veicolo a 2 ruote (categorie L1e ed L3e) e **richiede obbligatoriamente la rottamazione** di un veicolo.

La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:

- ◆ **un contributo** corrisposto dal venditore mediante **sconto sul prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto** del veicolo (IVA esclusa) fino a un **massimo di 3.000 euro,**
- ◆ destinato ai soggetti che **nell'anno 2019 acquistano,** anche in locazione finanziaria, un **veicolo elettrico o ibrido nuovo** di fabbrica, di **potenza inferiore o uguale a 11 kW,** delle **categorie L1e ed L3e,**
- ◆ e **consegnano per la rottamazione un veicolo** delle medesime categorie **di cui siano proprietari** o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, **da almeno dodici mesi.**

	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 259 707 304">Categoria veicolo</th> <th data-bbox="707 259 1409 304">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 304 707 495">Categoria L1e</td> <td data-bbox="707 304 1409 495">Veicoli a due ruote con cilindrata del motore - se si tratta di motore termico - che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 495 707 714">Categoria L3e</td> <td data-bbox="707 495 1409 714">Veicoli a due ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria veicolo	Descrizione	Categoria L1e	Veicoli a due ruote con cilindrata del motore - se si tratta di motore termico - che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h	Categoria L3e	Veicoli a due ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Categoria veicolo	Descrizione						
Categoria L1e	Veicoli a due ruote con cilindrata del motore - se si tratta di motore termico - che non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h						
Categoria L3e	Veicoli a due ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285						
DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO PALINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	<p>Dal 2019 viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, ◆ la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ◆ ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, ◆ si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. <p>Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.</p> <p>Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai "contribuenti"), il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Pertanto, possono beneficiare della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ◆ dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ◆ che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. 						

I commi da 1042 a 1046 dell'art. 1, legge n. 145/2018, dispongono il **pagamento di un'imposta** parametrata al numero di **grammi di biossido di carbonio emessi** per chilometro **eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km**, a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (o immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato).

CO ₂ g/km	Imposta dovuta
161-175	1.100 euro
176-200	1.600 euro
201-250	2.000 euro
Da 251	2.500 euro

ECOTASSA

L'obiettivo è evidentemente quello di **disincentivare**, con l'applicazione di un'imposta, **l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia**. Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono **avvenire entrambi dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021**; di conseguenza, ad esempio, non deve provvedere al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 e la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.

L'imposta **non si applica**, invece, **ai veicoli per uso speciale** di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (ad esempio, camper, veicoli blindati, ambulanza, auto funebre, veicoli con accesso per sedie a rotelle, etc.).

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI, SI AVVICINA LA SCADENZA PER I CONTRIBUENTI CON VOLUME D’AFFARI SUPERIORE A 400 MILA EURO.

A partire dall’anno 2017, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate è stata introdotta la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Effettuando tale opzione era possibile beneficiare di alcune semplificazioni ai fini IVA. Accanto al regime opzionale, era stato introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per alcune categorie di soggetti passivi (gestori di distributori automatici e distributori di carburante).

Il regime opzionale è stato successivamente superato per effetto del D.L. n. 119 del 2018, che ha disposto l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020, con introduzione in via anticipata dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 Euro.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	
<p>REGIME OPZIONALE (2017 – 2019)</p>	<p>Come anticipato, dal 1° gennaio 2017, è stata prevista la possibilità, per i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da effettuarsi giornalmente mediante appositi registratori telematici.</p> <p>La norma stabiliva la durata quinquennale del regime. In mancanza di revoca, era previsto che l’opzione si rinnovasse di quinquennio in quinquennio.</p> <p>A partire dal 2020 il regime opzionale verrà superato per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio di cui si è detto sopra. Quindi, la validità delle opzioni esercitate entro il 31.12.2018 viene confermata esclusivamente per il periodo d’imposta 2019.</p> <p>Come anticipato, a fronte dell’opzione di cui si parla, i soggetti beneficiano di alcune semplificazioni ai fini IVA quali:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente; ◆ l'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/72.
<p>GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO)</p>	<p>L'art. 1, commi dal 429 al 432 della Legge n. 311 del 2004, riservava alle imprese della grande distribuzione organizzata la possibilità di optare per uno specifico regime di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nell'ambito del quale l'invio telematico doveva avvenire con cadenza mensile.</p> <p>A fronte dell'invio dei dati, le imprese della GDO potevano fruire dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).</p> <p>Tuttavia, dal 2019, tale regime non è più applicabile ma sono state salvate le opzioni esercitate entro il 31.12.2016.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1° gennaio 2019 le imprese della GDO non possono più utilizzare la trasmissione telematica dei corrispettivi via Entratel di cui alla Legge n. 311 del 2004, quindi, dal 1° gennaio 2019, tali soggetti possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (emissione di scontrino/ricevuta fiscale); ◆ memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ex art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, attraverso l'utilizzo del registratore telematico di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016, se hanno optato, entro il 31 dicembre 2018, per tale modalità. <p> Si sottolinea che le modalità di cui al secondo punto diventeranno obbligatorie con decorrenza 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari maggiore di 400.000 Euro ovvero dal 1° gennaio 2020 a prescindere dal volume d'affari.</p>
<p>DISTRIBUTORI AUTOMATICI</p>	<p>L'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, con decorrenza 1° aprile 2017, ha previsto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in via obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.</p> <p>Nello specifico, l'obbligo è stato introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'1.4.2017 per i distributori automatici dotati della c.d. "porta di comunicazione"; ◆ dall'1.1.2018 per i distributori automatici senza "porta di comunicazione".

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	<p>Con decorrenza dal 1° luglio 2018, l'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>L'obbligo in realtà è stato attuato dal 1° luglio 2018 esclusivamente per i distributori di carburante ad elevata automazione.</p> <p>Per le altre categorie di soggetti che effettuano cessioni di carburanti, i termini di avvio saranno individuati con la pubblicazione di successivi Provvedimenti al momento non emanati.</p>
NUOVO REGIME OBBLIGATORIO	<p>Come anticipato, l'art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, ha previsto il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo l'introduzione di un regime obbligatorio.</p> <p>Il nuovo obbligo si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/72 con volume d'affari superiore a 400.000 Euro; ◆ dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del D.P.R. 633/72. <p>La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili in quanto è stata aggiunta una modalità per l'invio dei corrispettivi oltre all'impiego dei registratori telematici.</p> <p>Anche avvalendosi della procedura web dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l'acquirente, a certificare l'acquisto effettuato.</p>
SOGGETTI ESONERATI	<p>Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.</p> <p>Con decreto ministeriale potranno essere definite specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo in ragione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi; ◆ del luogo di esercizio dell'attività, tenendo conto, ad esempio, della connettività Internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale.

VANTAGGI	<p>Per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri è previsto l'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente); ◆ dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi.
MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI DATI	<p>Per adempiere il nuovo obbligo, i commercianti al minuto devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dotarsi dei "Registratori Telematici" definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017; ◆ in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate di cui abbiamo accennato prima, prevista dal Provv. Agenzia delle Entrate n. 99297 del 2019. <p>Per i commercianti al minuto che operano mediante più di tre punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" sono previsti specifici adempimenti.</p>
CONSULTAZIONE DEI DATI	<p>I dati dei corrispettivi e le altre informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione del soggetto passivo titolare del Registratore telematico o di un intermediario appositamente delegato, attraverso l'area dedicata e riservata presente sul sito web dell'Agenzia, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore</p>
CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI	<p>L'art. 2, comma 6-quinquies del D.Lgs. n. 127 del 2015 (modificato, da ultimo, dalla L. n. 145 del 2018) prevede la concessione, per il 2019 e 2020, di un credito d'imposta al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 250 euro in caso di acquisto; ◆ 50 euro in caso di adattamento. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6899"); ◆ tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; ◆ a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili. <p>Il pagamento si considera effettuato con modalità tracciabile se è avvenuto mediante uno dei seguenti strumenti:</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ assegni bancari e postali, circolari e non; ◆ vaglia cambiari e postali; ◆ addebito diretto; ◆ bonifico bancario o postale; ◆ bollettino postale; ◆ carte di debito, di credito, prepagate; ◆ altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. <p>Con riferimento a tale credito d'imposta, non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000 euro ◆ il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, pari a 700.000 euro. <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi fino al suo completo utilizzo.</p>
<p style="text-align: center;">I PRIMI CHIARIMENTI DELL' AGENZIA</p>	<p>L'Agenda delle Entrate ha dato i primi chiarimenti sulla trasmissione dei corrispettivi con una risoluzione (44/2019) di recente pubblicazione.</p> <p>La Risoluzione nasce dal fatto che da più parti sono giunte richieste di chiarimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in ordine alle modalità di determinazione del "volume d'affari superiore a 400.000 euro" e in particolare nelle ipotesi in cui siano svolte più attività di cui solo alcune soggette alla disciplina dei corrispettivi ◆ nonché all'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019. <p>In merito al primo punto l'Agenda ha chiarito che l'eventuale superamento del limite di 400.000 Euro di volume d'affari deve essere verificato sulla base del volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell'ambito del commercio al minuto. Quindi, nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, non è possibile considerare il solo volume d'affari relativo a una o più tra le varie attività svolte.</p> <p>Viene inoltre confermato che il volume d'affari cui fare riferimento ai fini dell'applicazione del nuovo obbligo è quello del 2018 e che i soggetti che hanno avviato un'attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.</p>

DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

INTRODUZIONE

Le **spese di rappresentanza** sono deducibili nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità. Ecco come funzionano.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cosa sono le spese di rappresentanza?
2. Qual è la prima caratteristica delle spese di rappresentanza?
3. Cos'è il principio di inerenza?
4. Ci sono dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza?
5. Ci sono delle spese che vengono sempre considerate di rappresentanza?
6. Ci sono delle spese che non vengono considerate mai di rappresentanza?
7. Ci sono delle differenze per le imprese neo costituite?
8. Gli omaggi devono rispettare le stesse regole?
9. Ci sono delle differenze per i professionisti?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA SONO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA?

R.1. Sono **spese di rappresentanza** quelle spese sostenute con lo scopo di **migliorare l'immagine** dell'impresa. Esse presuppongono una forma di erogazione liberale, poiché il destinatario delle spese non è tenuto ad alcuna contropartita. Può costituire spesa di rappresentanza una cena offerta ad un cliente, ma anche un omaggio natalizio. Le spese devono essere effettivamente sostenute ed adeguatamente **documentate**, pena l'inededucibilità.

D.2. QUAL È LA PRIMA CARATTERISTICA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA?

R.2. La prima caratteristica che devono presentare le spese di rappresentanza corrisponde alla **gratuità**. In particolare tali spese devono essere caratterizzate dalla mancanza di:

- ◆ un corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione;
- ◆ un obbligo di dare o fare a carico degli stessi.

La detrazione, sotto forma di credito d'imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.

Va specificato che l'assenza di corrispettivo non deve portare ad assorbire nella categoria delle spese di rappresentanza ogni cessione di beni o prestazioni di servizio a titolo gratuito. Non rientrano nella categoria, ma soggiacciono a regole proprie:

- ◆ le spese sostenute nell'ambito di operazioni e concorsi a premio,
- ◆ gli omaggi contrattuali (vendite promozionali del tipo "tre per due"),

dato che seppur formalmente gratuite, i beni ovvero i servizi "omaggiati" in realtà non sono a titolo gratuito ma rientrano in un rapporto di natura sinallagmatico.

Si sottolinea che la gratuità della spesa, rappresenta l'elemento che consente di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità. Nessun rilievo

viene, invece, attribuito dalla normativa attuale al criterio distintivo basato sull'**oggetto del messaggio** che, si ricorda, era individuato nel **prodotto (per le spese di pubblicità)** e nella **“ditta” (per le spese di rappresentanza)**.

D.3. COS'È IL PRINCIPIO DI INERENZA?

R.3. La definizione del principio di **inerenza** ha da sempre suscitato un attivo a causa dei dubbi in riferimento all'esatta individuazione del suo ambito di applicazione, anche perché non vi è una sua definizione normativa nel Testo unico delle imposte sui redditi. La scelta operata dal legislatore tributario è stata quella di tracciare l'inerenza solo come principio generale, dandone un profilo abbastanza adattabile. I confini di tale concetto generale sono tracciati dal **nesso di causalità** e attinenza che deve esserci **tra i componenti negativi di reddito e l'attività d'impresa, o i singoli beni da essa venduti**.

In altre parole, ai fini dell'inerenza, deve comunque sussistere un rapporto di causa-effetto tra costi e benefici, intesi come riflessi positivi sul reddito, nel senso che i costi sostenuti dall'imprenditore devono essere, almeno potenzialmente, utili al conseguimento di benefici per l'impresa.

Nelle spese di rappresentanza l'inerenza di ogni singola spesa viene identificata con la **finalità promozionale** e di **pubbliche relazioni** intendendo con tali termini rispettivamente:

- ◆ la **divulgazione sul mercato dell'attività svolta** dalla società nonché, la divulgazione **dei beni prodotti e/o dei servizi prestati**, a beneficio sia degli attuali clienti, sia di quelli potenziali
- ◆ tutte le iniziative che, senza una diretta correlazione con i ricavi, sono volte a:
 - ✓ diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa;
 - ✓ accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico.

In particolare, le pubbliche relazioni consistono nelle attività necessarie ad instaurare o mantenere i rapporti con i rappresentanti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali, ecc. o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali, ecc.

D.4. CI SONO DEI LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA?

R.4. Il sostenimento delle spese di rappresentanza deve soddisfare anche il rispetto dei nuovi limiti fissati dalla norma primaria di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR. Nello specifico, le spese in esame deducibili nell'esercizio di sostenimento sono **commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi** della gestione caratteristica dell'impresa (voci A.1 e A.5 del Conto Economico), risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativo allo stesso periodo in misura **pari ai seguenti limiti**.

LIMITE SPESA	TETTO RICAVI
1,5%	fino ad euro 10 milioni
0,6%	parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni
0,4%	parte eccedente euro 50 milioni

Il rispetto di tali limiti comporta l'**insindacabilità della congruità** delle spese suddette.

Le spese devono, comunque, in alternativa:

- ◆ rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa;
- ◆ risultare coerenti con pratiche commerciali di settore.

D.5. CI SONO DELLE SPESE CHE VENGONO SEMPRE CONSIDERATE DI RAPPRESENTANZA?

R.5. Al fine di semplificarne l'applicazione pratica, la norma individua talune spese che, pur presentando un'evidente caratterizzazione di "spese di intrattenimento" in senso ampio, possono **considerarsi inerenti** all'attività dell'impresa **nei limiti di congruità** nonché **nei limiti quantitativi** prima schematizzati e sono:

SPESE QUALIFICATE DI RAPPRESENTANZA
spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa
spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in

occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
è prevista anche una fattispecie residuale identificata, in termini generali, in ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti ovvero erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati a titolo gratuito per convegni, seminari e manifestazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza e congruità sopra descritti

D.6. CI SONO DELLE SPESE CHE NON VENGONO CONSIDERATE MAI DI RAPPRESENTANZA?

R.6 Non costituiscono spese di rappresentanza le c.d. “**spese di ospitalità**”, vale a dire le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:

- ◆ mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- ◆ ovvero visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

D.7. CI SONO DELLE DIFFERENZE PER LE IMPRESE NEO COSTITUITE?

R.7. Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate **in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo** se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

La possibilità di riportare le spese fino all'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi è esclusa:

- ◆ per le spese per (“ospitalità clienti”) che non costituiscono spese di rappresentanza e sono, quindi, deducibili per il loro intero ammontare nell'esercizio di sostenimento (al 75% per le spese di vitto e alloggio);
- ◆ per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.

D.8. GLI OMAGGI DEVONO RISPETTARE LE STESSE REGOLE?

R.8 Generalmente gli omaggi sono qualificati ai fini fiscali, fatte salve le eccezioni come gli omaggi ai dipendenti, come spese di rappresentanza. **Non rientrano nella disciplina delle spese di rappresentanza**, e non sono quindi soggette ai limiti sopra esposti, le spese per omaggi:

- ◆ di valore unitario non superiore ad euro 50
- ◆ di cui sono beneficiari i dipendenti dell'impresa.

D.9. CI SONO DELLE DIFFERENZE PER I PROFESSIONISTI?

R.9 **Si, ci sono delle differenze** per i professionisti in quanto nei loro confronti non sono applicabili gli scaglioni percentuali di deducibilità previsti per le imprese ma la percentuale unica dell'**1 % dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta. Inoltre, altra differenza, per tale tipologia di contribuenti gli omaggi di valore inferiore a 50 euro concorrono al raggiungimento dell'1% quindi non sono sempre e comunque deducibili.

Perciò, un professionista che nel 2018 ha conseguito compensi per euro 100.000 può dedurre spese di rappresentanza per un massimo di euro 1.000, compresi gli omaggi di valore inferiore ad euro 50.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 134 del 6 maggio 2019](#)

L'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive di accesso al regime forfettario.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 47 dell'8 maggio 2019](#)

L'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari maggiore di 400.000 euro

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 115304 del 6 maggio 2019](#)

L'Agencia delle Entrate ha previsto lo slittamento di 9 giorni del termine per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie nonché del termine per opporsi al loro utilizzo. Disciplinato inoltre la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie militari.

LO SCADENZARIO DAL 13.05.2019 AL 24.05.2019

Mercoledì 15 maggio 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario (ex L. 398/1991) devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nel mese di aprile.
Mercoledì 15 maggio 2019	I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile, risultanti da DdT o da altro documento idoneo.
Mercoledì 15 maggio 2019	I commercianti al minuto e assimilati, gli operatori della GDO che trasmettono telematicamente i corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di aprile per le quali è stato rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.
Mercoledì 15 maggio 2019	Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di aprile.
Giovedì 16 maggio 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di aprile.
Giovedì 16 maggio 2019	I contribuenti Iva devono versare la terza rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse.
Giovedì 16 maggio 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di aprile.
Giovedì 16 maggio 2019	I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare l'imposta divenuta esigibile nel mese di marzo.
Giovedì 16 maggio 2019	I contribuenti Iva trimestrali naturali così come i

	contribuenti IVA "speciali" devono versare l'imposta relativa al primo trimestre 2019.
Giovedì 16 maggio 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che rientrano nel regime forfettario ex L. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al primo trimestre 2019.
Giovedì 16 maggio 2019	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata su canoni da locazione e corrispettivi incassati.
Giovedì 16 maggio 2019	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di aprile, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Giovedì 16 maggio 2019	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Lunedì 20 maggio 2019	Ultimo giorno utile per segnalare eventuali errori riguardanti le iscrizioni negli elenchi del 5 per mille del 2019 da parte del legale rappresentante degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.